

# DLgs correttivo ed integrativo del DLgs 152/2006 in materia ambientale: l'esame del Parlamento.

---

16 Giugno 2010

È all'esame delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, per il parere al Governo, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative ed integrativo del D.Lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale ([Atto 220](#), Relatori, rispettivamente, l' On. Angelo Alessandri del Gruppo parlamentare LNP ed il Sen. Walter Zanetta del Gruppo parlamentare PdL), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio scorso.

Lo Schema è stato predisposto in base alla delega contenuta nella L.308/2004, che prevedeva la possibilità di adottare disposizioni correttive del D.Lgs 152/2006 entro due anni dalla sua entrata in vigore ed, in particolare, ai sensi della L.69/2009, che ha previsto la possibilità di adottare tali norme, nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dalla originaria delega, entro il 30 giugno 2010.

Il testo apporta, in particolare, modifiche alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, in materia di VIA e VAS e traspone nel corpo del decreto legislativo la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA), ad oggi contenuta nel D.Lgs 59/2005, sull'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Dir. IPPC), di cui viene prevista contestualmente l'abrogazione.

In particolare, in relazione al coordinamento VIA ed AIA, viene previsto, che mentre nei casi di VIA obbligatoria il proponente dovrà chiedere solo la via, nei casi di VIA eventuale, dovrà effettuare uno screening e a seconda dei risultati chiedere la VIA (in caso di esito positivo della verifica di assoggettabilità) oppure l'AIA (in caso di esito negativo). Di conseguenza non saranno più avviate due procedure separate, infatti una volta accertato che la VIA deve "far luogo" all'AIA, sia perchè obbligatoria per legge sia perchè a seguito dell'esito positivo della verifica di assoggettabilità, il proponente è obbligato a presentare la documentazione completa anche ai fini delle informazioni richieste per l'AIA.

Con altra norma viene attribuita la competenza in materia di VIA e di VAS non più all'organo di vertice politico ma all'organo di vertice gestionale.

In merito alle valutazioni ambientali da svolgere sui piani regolatori portuali, che possono avere sia i contenuti di un progetto definitivo che quelli di uno strumento di pianificazione, con una norma di chiarimento interpretativo viene disposto che si prevede l'assoggettabilità alla procedura di VIA che è integrata dalla procedura di VAS. Inoltre, i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, caratterizzati da massima urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs 163/2006 sono esclusi dalla procedura di VIA e di VAS.

Viene, altresì, introdotto il Titolo III bis dedicato all'AIA, che deve essere rilasciata con riferimento ad una serie di impianti rientranti nelle attività specificatamente elencate in un apposito allegato al testo (VIII) e sono effettuati tutti i coordinamenti formali del caso.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale viene prevista, tra l'altro, la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui alla L.241/90, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, in caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute e dello Sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione. I soggetti partecipanti tramettono le loro osservazioni all'autorità competente entro tre giorni prima della data prevista per la Conferenza.

Nell'ambito della Conferenza vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco nonchè il parere dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per quanto il monitoraggio ed il controllo degli impianti e

delle emissioni nell'ambiente.

La Conferenza dei Servizi deve concludersi entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulla domanda di autorizzazione (ovvero trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio contenente indicazione della localizzazione dell'impianto pubblicato sui quotidiani nazionali o regionali nonché sul sito web dell'autorità competente).

Decorso i termini senza che l'autorità competente si sia pronunciata può essere proposto il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione ai sensi dell'art.21 bis della L.1034/1971.

Con altra norma viene prevista l'emanazione, con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle norme in materia di AIA su tutto il territorio nazionale.

A seguito dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari lo Schema tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.